Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina

(93/198/CEE)

(GU L 86 del 6.4.1993, pag. 34)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 94/453/CE della Commissione del 29 giugno 1994	L 187	11	22.7.1994

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina

(93/198/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 [2], in particolare l'articolo 8 e 11,

considerando che la direttiva 91/68/CEE del Consiglio [3] fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e di caprini;

considerando che la direttiva 91/496/CEE del Consiglio [4], modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE [5], fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che sono introdotti nella Comunità in provenienza dai paesi terzi;

considerando che la situazione sanitaria degli animali nei paesi terzi menzionati nell'elenco riportato nella decisione 79/542/CEE del Consiglio [6], modificata da ultimo dalla decisione 93/100/CEE della Commissione [7], riguardante anche gli ovini e i caprini, è controllata da uffici veterinari che, sebbene in alcuni casi siano in fase di riorganizzazione, sono non di meno in grado di offrire garanzie sufficienti per quanto riguarda le malattie trasmissibili con l'importazione di animali delle specie ovina e caprina;

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi terzi di cui al citato elenco si sono impegnate a notificare alla Commissione ed agli Stati membri, entro ventiquattro ore, l'insorgenza di una delle seguenti malattie o la decisione di procedere alla vaccinazione contro una di esse: peste bovina, afta epizootica, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa;

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi terzi di cui al citato elenco si sono impegnate a vietare, per animali importati, il rilascio dei certificati previsti nell'allegato della presente decisione, salvo che l'importazione sia stata effettuata in provenienza da uno Stato membro della Comunità oppure nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE e nelle pertinenti decisioni complementari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(3) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.
(4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(5) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
(6) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
(7) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato, parte 1, lettere a) e b) per quanto si riferisce agli animali da macello. Detto certificato accompagna le consegne di ovini e caprini provenienti dai paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'allegato, parti 2 a e 2 b.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione agli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

PARTE 1 a

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N.:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

Riferimento:
(facoltativo)

Riferimento del certificato di benessere degli animali:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permette di rintracciare il loro luogo di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie ovina/caprina	Razza	Età	Sesso

III. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo delle imprese di origine:

.....

.....

.....

.....

.....

▼B

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da

(luogo di carico)

a

(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

.....

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome ed indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di certifica che:

(nome del paese esportatore)

1) è risultato indenne da afta epizootica

(nome del paese esportatore)

nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2) è risultato indenne dalle seguenti malattie:

(nome del paese esportatore)

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

— nei 6 mesi immediatamente precedenti l'esportazione, per quanto si riferisce alla stomatite vescicolosa contagiosa;

3) gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio ed ivi sono sempre rimasti;

(nome del paese esportatore)

oppure

sono stati importati non meno di 3 mesi orsono da un Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigoroso di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

c) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria:

— negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,

— negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,

— negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,

e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;

▼B

d) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di
(nome del paese esportatore)
nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;

e) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;

f) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;

g) sono stati acquistati
— presso un'azienda, oppure
— da ,
(designazione del mercato)

un mercato ufficialmente autorizzato, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione nella Comunità europea di bovini da macello, e

sono stati radunati presso
(nome del centro di raccolta)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali fissipedi diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie di ,
(nome del paese esportatore)
non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;
(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

h) i mezzi di trasporto e contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. I protocolli per l'approvazione dei mercati in cui possono eventualmente essere passati gli animali che formano oggetto del presente certificato sono conformi all'allegato II della decisione 91/189/CEE.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a , il

.....
(firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

Timbro (1)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore differente da quello stampato.

▼B

PARTE 2 a

Elenco di paesi autorizzati a usare il certificato di cui alla parte 1 a

▼A1

▼B

Islanda

Norvegia

▼M1

▼B

Svizzera

▼B

PARTE 1 b

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N.:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

Riferimento:
(facoltativo)

Riferimento del certificato di benessere degli animali:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permette di rintracciare il loro luogo di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie ovina/caprina	Razza	Età	Sesso

III. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo delle imprese di origine:

.....

.....

.....

.....

.....

▼B

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da
(luogo di carico)

a
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

.....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome ed indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di certifica che:
(nome del paese esportatore)

1) è risultato indenne da afta epizootica
(nome del paese esportatore)

nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2) è risultato indenne dalle seguenti malattie:
(nome del paese esportatore)

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3) gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio ed ivi sono sempre rimasti;
(nome del paese esportatore)

oppure
sono stati importati non meno di 3 mesi orsono da un Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigoroso di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

c) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria:
— negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,
— negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,
— negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,
e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;

▼B

d) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di
(nome del paese esportatore)
nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;

e) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;

f) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;

g) sono stati acquistati direttamente presso aziende un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato; e

— sono stati radunati presso
(nome del centro di raccolta)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali fissipedi diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie di ,
(nome del paese esportatore)
non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;

h) i mezzi di trasporto e contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, il

.....
(firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(nome in stampatello, qualifica e titolo)

Timbro (1)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore differente da quello stampato.

▼B

PARTE 2 b

Elenco di paesi terzi autorizzati a usare il certificato di cui all'allegato, parte 1, lettera b)

Bulgaria	
Canada	eccetto quella parte del Canada descritta come «area di Okanagan» della Columbia Britannica e definita nell'allegato della decisione 88/212/CEE della Commissione.
Estonia	
Lettonia	
Lituania	
Malta	
Nuova Zelanda	
Polonia	
Repubblica Ceca	
Repubblica Slovacca	
Romania	
Slovenia	
Ungheria	